



CITTÀ DI RIVOLI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INCLUSIONE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24/06/2026

INDICE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INCLUSIONE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.....	3
Articolo 1 – Istituzione.....	3
Articolo 2 – Finalità.....	3
Articolo 3 – Funzioni.....	4
Articolo 4 – Organi della Consulta.....	4
Articolo 5 – Assemblea.....	5
Articolo 6 – Composizione dell'assemblea e partecipazione alle sedute.....	5
Articolo 7 – Presidente e Vicepresidente.....	6
Articolo 8 – Segretario.....	7
Articolo 9 – Cause di ineleggibilità.....	7
Articolo 10 - Obblighi di condotta.....	8
Articolo 11 – Modalità di adesione alla Consulta.....	8
Articolo 12 – Seduta di insediamento della Consulta.....	8
Articolo 13 – Convocazioni, validità delle sedute, votazioni e verbali.....	9
Articolo 14 – Pubblicità delle sedute.....	10
Articolo 15 – Durata, decadenza, sostituzioni e compensi.....	11
Articolo 16 – Rapporti con l'amministrazione comunale.....	11
Articolo 17 – Norme finali.....	12

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INCLUSIONE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 1 – Istituzione

1. Il Comune di Rivoli, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in attuazione della normativa vigente in materia di disabilità nonché del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, riconosce come prioritari gli interventi rivolti ai cittadini con disabilità; pertanto promuove e sostiene iniziative finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, tecnologiche, comunicative e culturali, favorendo l'integrazione e l'autonomia sociale delle persone con disabilità.
2. A tal fine, con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.11.2024, è stata istituita la "Consulta Comunale per l'inclusione e i diritti delle persone con disabilità" (di seguito Consulta), ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, quale organismo permanente propositivo e consultivo, nonché sede di confronto tra l'Amministrazione e i soggetti del territorio, sia in forma singola sia associata, impegnati sul tema della disabilità, dell'inclusione e della partecipazione sociale.
3. La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Comune di Rivoli, finalizzato alla tutela dei cittadini con disabilità attraverso la presentazione di proposte e pareri non vincolanti al Consiglio Comunale.

Articolo 2 – Finalità

1. La Consulta opera come organismo permanente consultivo con funzioni di collaborazione ed elaborazione di proposte, nei confronti dell'Amministrazione comunale, sulle tematiche inerenti la disabilità.
2. In particolare la Consulta costituisce sede di partecipazione e confronto continuativi tra le istituzioni, i cittadini e gli enti del territorio circa i temi della disabilità con particolare riferimento a:
 - diritto alla salute e alle prestazioni sociali;
 - diritto allo studio;
 - diritto al lavoro;
 - diritto all'informazione e alla comunicazione;
 - diritto alla mobilità e trasporti accessibili;
 - diritto all'accessibilità fisica, sensoriale, digitale e comunicativa;
 - diritto all'autonomia e all'autodeterminazione;
 - diritto all'eguaglianza, alle pari opportunità e alla non discriminazione;
 - diritto alla partecipazione alla vita sociale e all'inclusione su base di uguaglianza.
3. La Consulta si propone di:
 - promuovere la partecipazione di tutti i cittadini, che ne manifesteranno la volontà, al confronto democratico sui temi che riguardano l'inclusione e i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, caregiver, ecc;
 - prevenire e contrastare ogni forma di emarginazione e di discriminazione delle persone con disabilità;

- sollecitare l'applicazione, ove risulti carente, sul territorio, della legislazione vigente in materia di disabilità;
- sensibilizzare la cittadinanza sui temi di competenza e promuovere la cultura dell'inclusione tramite iniziative educative e informative;
- promuovere azioni di supporto alle famiglie e ai caregiver anche tramite spazi di confronto e sostegno;
- recepire le istanze dei cittadini con disabilità, delle loro famiglie, caregiver e dei soggetti del territorio che si occupano di persone con disabilità.

Articolo 3 – Funzioni

1. La Consulta svolge funzioni consultive, propositive e di raccordo tra l'Amministrazione comunale e i soggetti del territorio operanti nell'ambito della disabilità.
2. La Consulta elabora e formula proposte, pareri ed indicazioni non vincolanti sulle materie di competenza, in particolare in merito a:
 - promozione di incontri pubblici, momenti di confronto e iniziative di approfondimento sui temi della disabilità;
 - interventi, progetti e atti di programmazione comunali, su richiesta della Giunta e del Consiglio Comunale;
 - politiche, progetti e azioni dei servizi del territorio di cui le persone con disabilità sono beneficiarie;
 - coordinamento tra i soggetti del territorio e la diffusione di buone pratiche inclusive;
 - tutela della salute, prevenzione, cura e riabilitazione;
 - diritto allo studio e inclusione scolastica;
 - inserimento e inclusione lavorativa;
 - accessibilità dell'informazione e della comunicazione;
 - mobilità e accessibilità degli spazi urbani;
 - inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità;
 - inclusione nelle attività sportive e ludico ricreative.
3. In relazione a specifiche tematiche, la consulta può convocare esperti di settore, del comparto culturale, imprenditoriale, ecc. ed acquisirne i relativi pareri al fine di approfondire conoscenze, buone prassi e rispondere a specifiche esigenze.
4. La Consulta esprime pareri entro trenta (30) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte degli Organi comunali (i quali possono richiedere che i pareri siano forniti in tempi più brevi), di Enti o istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro, in ordine a problematiche riguardanti la disabilità nel territorio del Comune di Rivoli.

Articolo 4 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

Articolo 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Consulta ed è composta da tutti i componenti di diritto di cui all'articolo successivo.

2. L'Assemblea:

- elegge, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente;
- elegge il Segretario con voto palese;
- definisce gli indirizzi generali, le linee di attività e le priorità della Consulta;
- formula proposte al Presidente circa gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute;
- si riunisce secondo le modalità di cui all'art. 14;
- può istituire gruppi di lavoro che possono riunirsi anche separatamente e relazionare all'Assemblea sul lavoro svolto.

Articolo 6 – Composizione dell'assemblea e partecipazione alle sedute

1. Previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, hanno titolo a far parte della Consulta e ne compongono l'Assemblea:

a) in qualità di componenti di diritto:

- singoli cittadini con disabilità residenti a Rivoli;
- familiari, quali parenti e affini fino al terzo grado, nonché conviventi e caregiver di persone con disabilità residenti a Rivoli: il requisito della residenza deve essere posseduto dalla persona con disabilità mentre può non essere posseduta dal familiare, convivente, caregiver, etc;
- qualsiasi cittadino, singolarmente o come componente di Gruppo o Comitato, la cui competenza sul tema della disabilità e sul territorio di Rivoli sia chiaramente riconoscibile;
- associazioni, che per espressa disposizione statutaria, operino in modo continuativo sul territorio del Comune di Rivoli a favore di persone con disabilità e che svolgano le loro attività senza scopo di lucro;
- associazioni, formalmente costituite e iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni di Rivoli che svolgano attività a favore di persone con disabilità, anche solo saltuariamente;
- organizzazioni sindacali e professionali riconosciute.

Le suddette Organizzazioni, Associazioni, Gruppi o Comitati aderenti partecipano ai lavori della Consulta tramite un rappresentante o un vice rappresentante designati al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione;

b) in qualità di invitati permanenti:

- il Sindaco e l'Assessore di riferimento con deleghe alle Politiche Sociali;
- in relazione all'Ordine del giorno in trattazione gli Assessori competenti negli ambiti delle Politiche Educative, del Lavoro, della Mobilità, dell'Urbanistica, dei Lavori Pubblici ed Edilizia Privata e degli ulteriori Servizi eventualmente coinvolti;
- rappresentanti del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ambito territoriale: Consorzio Ovest Solidale;
- rappresentanti dell'ASL TO3;
- rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche;
- il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia;

- i Dirigenti, o loro delegati, interessati per competenza agli argomenti all'ordine del giorno;
- un tecnico comunale individuato tra i servizi competenti (Lavori Pubblici, Mobilità, Servizio Politiche e Azioni Sociali, eventuali ulteriori Servizi eventualmente coinvolti in relazione all'Ordine del giorno in trattazione).

2. Hanno titolo a partecipare alle sedute della Consulta:

a) in qualità di relatori e consulenti, previo invito del Presidente:

- tecnici dell'Amministrazione, rappresentanti di enti, servizi, ordini professionali, istituzioni scolastiche o altri soggetti qualificati;

b) in qualità di uditori:

- Consiglieri Comunali;
- Cittadinanza.

3. I componenti di diritto hanno diritto di parola e di voto, secondo le modalità indicate all'articolo 13 del presente Regolamento;

4. Gli invitati permanenti, i relatori, i consulenti e gli esperti hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto;

5. Gli uditori non hanno diritto né di parola, né di voto. Qualora gli uditori chiedano la parola al Presidente, questi mette ai voti la richiesta e l'Assemblea assume la decisione di accogliere o respingere la richiesta;

6. La Consulta ha la facoltà di organizzarsi in gruppi di lavoro.

Articolo 7 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i componenti aventi diritto di voto, preferibilmente tra le persone con disabilità o tra i loro familiari (parenti e affini fino al terzo grado), caregiver o conviventi di persone con disabilità, al fine di garantire la rappresentanza di chi vive l'esperienza diretta della disabilità;

2. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente avvengono nel corso della seduta di insediamento o in seguito alle dimissioni o alla decadenza dei medesimi;

3. Le due votazioni si svolgono in successione nella medesima seduta, a partire da quella del Presidente;

4. Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta sono eletti a maggioranza semplice. Se dopo tre votazioni, nel corso della medesima seduta, non si è raggiunta la maggioranza, l'Assemblea viene riconvocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato dopo trenta (30) giorni con il medesimo ordine del giorno;

5. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio comunale, salvo dimissioni o decadenza. Sono rieleggibili per una sola volta.

6. Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) redige l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea;
- c) presiede l'Assemblea e ne dirige i lavori;

- d) coordina le attività della Consulta;
- e) può delegare al Vicepresidente specifiche attività o funzioni, dandone comunicazione all'Assemblea;
- f) è responsabile del locale comunale concesso per le riunioni e della sua apertura e chiusura.

7. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Svolge le specifiche attività o funzioni eventualmente delegate dal Presidente.

8. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data delle dimissioni, della dichiarazione di decadenza o dell'accertamento dell'impedimento permanente.

Articolo 8 – Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea con voto palese, fra i componenti aventi diritto di voto.

2. Le elezioni del Segretario avvengono nel corso della seduta di insediamento o in seguito alle dimissioni o alla decadenza del medesimo.

3. Il Segretario:

- a) cura la redazione dei verbali, la gestione della documentazione e la comunicazione interna della Consulta;
- b) compila il registro delle presenze di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- c) supporta il Presidente e il Vicepresidente nell'organizzazione delle attività.

4. In caso di assenza del Segretario, l'Assemblea individua un componente di diritto incaricato della verbalizzazione della seduta.

Articolo 9 – Cause di ineleggibilità

1. Costituiscono cause di ineleggibilità a Presidente, Vicepresidente e Segretario della Consulta:

- a) la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
- b) componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali;
- c) componente del Parlamento, del Consiglio regionale, metropolitano, comunale;
- d) componente della Direzione dell'Azienda sanitaria Locale;
- e) dipendente del Comune, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, a meno di cessazione dal servizio da almeno due anni;
- f) amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

2. Costituiscono, altresì, motivo di ineleggibilità tutte le situazioni previste dalla normativa vigente in merito alle cause ostative all'assunzione di cariche pubbliche.

3. Le cariche di cui al punto 1 del presente articolo non possono esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.

Articolo 10 - Obblighi di condotta

1. La Consulta si impegna a non sostenere o propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito o movimento politico.
2. Tutti i soggetti specificati all'art. 5 del presente Regolamento, ad eccezione della cittadinanza, sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento del Comune di Rivoli, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 394 del 17.12.2013, aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 375 del 22.12.2022, in attuazione dell'art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

Articolo 11 – Modalità di adesione alla Consulta

1. Entro novanta (90) giorni dall'approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale pubblica un avviso pubblico per consentire l'adesione alla Consulta.
2. Entro novanta (90) giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, l'Amministrazione comunale pubblica un avviso pubblico per consentire l'adesione alla Consulta.
3. L'avviso pubblico recepisce le indicazioni del presente Regolamento.
4. Nell'avviso pubblico è dettagliata la modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.
5. Le istanze di partecipazione possono essere presentate per tutto il corso del mandato della Consulta secondo le modalità previste dal medesimo avviso pubblico.
6. L'esame delle istanze di partecipazione e la verifica istruttoria dei requisiti è condotta dagli uffici comunali competenti.
7. L'istante riceve riscontro dell'accoglimento o del respingimento motivato della propria istanza, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990.
8. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra, in caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è tenuto a partecipare, in qualità di componente di diritto, alla Consulta convocata in data successiva.
9. I componenti di diritto, i rappresentanti e i vice rappresentanti designati dalle Organizzazioni, Associazioni, Gruppi e Comitati, di cui all'art. 6, sono annotati in un apposito registro utile al computo delle presenze e delle assenze ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del presente Regolamento.
10. Per quanto non dettagliato nel presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 12 – Seduta di insediamento della Consulta

1. La composizione iniziale della Consulta, risultante dall'esame delle istanze pervenute in seguito ad avviso pubblico, è approvata con provvedimento del Sindaco.
2. La prima seduta della Consulta è Convocata dal Sindaco, o in sua vece dall'Assessore competente per materia, tramite comunicazione scritta ai componenti di diritto di cui al punto 1 del presente articolo, con almeno sette (7) giorni di preavviso.
3. Nel corso della seduta di insediamento, si procede obbligatoriamente a:

- a) comunicare i riferimenti del provvedimento del Sindaco di cui al punto 1 del presente articolo;
- b) dare lettura dei nominativi dei componenti di diritto della Consulta di cui al Provvedimento sopra richiamato e verificarne la presenza;
- c) eleggere il Presidente ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- d) eleggere il Vicepresidente ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- e) eleggere il Segretario ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

4. Nelle more dell'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano d'età che nomina un componente verbalizzante.

Articolo 13 – Convocazioni, validità delle sedute, votazioni e verbali

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, su iniziativa propria, o dal Vicepresidente, nei casi previsti dall'art. 7, oppure su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente o ancora su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno.
3. La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno da parte del Presidente e con indicazione dell'ora e del luogo. La convocazione con relativo ordine del giorno è trasmessa anche ai Consiglieri Comunali, al fine di tenerli informati e consentire loro la partecipazione come uditori.
4. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere inviato - anche in via telematica - almeno tre (3) giorni prima della data prevista. Nell'avviso dovrà essere precisato che la partecipazione alla seduta sarà consentita sia in presenza sia tramite collegamento da remoto, individuando la piattaforma utilizzata per il collegamento, le istruzioni tecnico-operative per la partecipazione e per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
5. Le sedute della Consulta sono valide se sono presenti, in prima convocazione, i due terzi dei componenti l'Assemblea. La seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, è valida a maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
6. Le sedute della Consulta si svolgono, di norma, presso i locali comunali.
7. Le sedute si svolgeranno con modalità mista e i partecipanti potranno liberamente scegliere tra la partecipazione in presenza e quella da remoto, attraverso le specifiche indicate nell'avviso di convocazione, ad eccezione del Presidente e del Segretario di cui è richiesta la presenza.
8. La partecipazione alla seduta in videoconferenza da remoto deve essere effettuata assicurando modalità consone al ruolo istituzionale del partecipante e idonee a salvaguardare l'immagine e il decoro dell'organo, e garantendo per tutta la durata della seduta un'adeguata inquadratura della propria persona.
9. I componenti dell'Assemblea e gli eventuali ulteriori soggetti partecipanti sono personalmente responsabili del corretto utilizzo dell'account e delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento della seduta.
10. Il partecipante che intenda assentarsi temporaneamente dalla seduta in videoconferenza, pur lasciando attivo il collegamento alla stessa, è tenuto a comunicarlo preventivamente al Presidente dell'Assemblea, anche al fine di verifica della sussistenza del numero legale.
11. Il partecipante che intenda lasciare la seduta in videoconferenza è tenuto a comunicarlo preventivamente al Presidente dell'Assemblea e a disattivare il collegamento alla videoconferenza.

12. Il Presidente è tenuto ad attivare i collegamenti telematici attraverso la piattaforma informatica indicata nell'avviso di convocazione.
13. La verifica del numero legale è effettuata al fine di accertare il raggiungimento e la permanenza del quorum strutturale, necessario per la validità della seduta. Si considerano presenti sia i componenti in loco sia i componenti collegati alla seduta in modalità telematica.
14. I pareri, le proposte e i documenti della Consulta sono approvati a maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, a meno che lo stesso, a propria discrezione, ritenga di rinviare la votazione della proposta alla seduta successiva.
15. I componenti di diritto dell'Assemblea hanno diritto di parola e di voto; i singoli cittadini possono esprimere un solo voto; le Organizzazioni, Associazioni, Gruppi e Comitati possono esprimere un solo voto tramite il proprio rappresentante o vice rappresentante designato.
16. Le votazioni si svolgono di norma in forma palese. Si procede a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente Regolamento, per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, nonché quando l'Assemblea lo decida a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
17. Qualora un membro della Consulta si trovasse in conflitto di interesse diretto o indiretto, è tenuto a dichiararlo all'Assemblea prima della discussione del punto all'ordine del giorno e ad astenersi dalla votazione, al fine di promuovere l'attuazione del principio di imparzialità da parte della Consulta.
18. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente individuato dal Presidente. Il verbale riporta i partecipanti, gli argomenti trattati, le principali posizioni emerse, le decisioni assunte e l'esito delle eventuali votazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nelle sedute successive.
19. I verbali approvati sono conservati agli atti dell'Amministrazione comunale e trasmessi ai componenti della Consulta, al Sindaco, all'Assessore competente, agli Uffici competenti e al Presidente del Consiglio Comunale per inoltrare ai Capigruppo consiliari e ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti.

Articolo 14 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta comunale sono pubbliche. I cittadini possono assistere alle sedute nelle forme e nei modi stabiliti dal Presidente della Consulta, nei limiti di capienza dei locali in cui si svolge la seduta e nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza.
2. L'Assemblea della Consulta, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, può decidere a maggioranza semplice di tenere in camera di consiglio la discussione degli eventuali punti all'ordine del giorno che richiedano riservatezza per la natura degli argomenti trattati (ad esempio, questioni personali, dati sensibili, informazioni riservate o che interessano la privacy di terzi).
3. La decisione di mantenere riservata la discussione deve essere motivata e inserita nel verbale della seduta. Durante la discussione riservata, sono ammessi solo i membri della Consulta e, se necessario, i soggetti direttamente coinvolti nel punto all'ordine del giorno in discussione, previa autorizzazione del Presidente.
4. Il verbale della seduta indica chiaramente quali punti sono stati trattati in seduta riservata.

Articolo 15 – Durata, decadenza, sostituzioni e compensi

1. La Consulta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario durano in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al giorno della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la Consulta decade dal giorno del decreto di scioglimento.

2. I Componenti della Consulta decadono dalla status di componente della Consulta nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione;
- b) dimissioni;
- c) revoca della designazione da parte dell'organizzazione di appartenenza;
- d) assenza per tre sedute consecutive, senza la preventiva comunicazione scritta al Presidente (a mezzo e-mail);
- e) mancato rispetto del presente Regolamento;
- f) mancato rispetto del Codice di Comportamento di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- g) accertata e documentata responsabilità in atti lesivi dell'immagine della Consulta, oppure qualora abbiano comunque arrecato ad essa pregiudizio.

3. L'ipotesi di decadenza è comunicata al diretto interessato e all'Assemblea dal Presidente che ha preso atto di una o più condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La decadenza diventa effettiva decorsi trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'ipotesi all'interessato in assenza di controdeduzioni dell'interessato o se le stesse non modificano la presa d'atto di cui al punto precedente.

5. Il Presidente comunica l'avvenuta effettiva decadenza all'Assemblea nella prima seduta utile.

6. Qualora le controdeduzioni dell'interessato modificassero nel merito le prese d'atto del Presidente di cui al punto 3, il Presidente può rimettere l'ipotesi di decadenza o consultare nel merito l'Assemblea.

7. Le organizzazioni possono sostituire il proprio rappresentante e vice rappresentante designato, secondo le modalità dettagliate nell'avviso pubblico di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

8. La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi a qualsiasi titolo e comunque denominati.

9. Tutte le cariche previste dal presente regolamento, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.

Articolo 16 – Rapporti con l'amministrazione comunale

1. Gli organi comunali possono richiedere alla Consulta pareri, osservazioni e proposte su atti, programmi, interventi o iniziative che incidano sui diritti, sull'accessibilità e sull'inclusione delle persone con disabilità.

2. Il Sindaco, o in sua vece l'Assessore competente, possono richiedere al Presidente la convocazione della Consulta, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

3. I pareri della Consulta non sono vincolanti, ma sono acquisiti quali contributi partecipativi e consultivi ai processi decisionali dell'Ente.

4. La Consulta può trasmettere autonomamente all'Amministrazione comunale proposte, osservazioni, documenti e segnalazioni, che sono indirizzati agli organi competenti.

5. L'Amministrazione comunale favorisce, nei limiti delle risorse disponibili, la circolazione delle informazioni e il coinvolgimento della Consulta nelle materie di competenza.

Articolo 17 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo l'esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano lo Statuto comunale, i regolamenti comunali vigenti e la normativa nazionale ed europea in materia di disabilità, accessibilità, inclusione, partecipazione e protezione dei dati personali.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio comunale, secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente.